
**DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 4
DEL 22/02/2022**

IL PRESIDENTE

VISTI

- l'art. 12 comma 4 dello Statuto dell'Unione regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, che dispone che il Presidente in caso di urgenza esercita le competenze della Giunta;
- l'art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015, in ordine ai compiti ed alle funzioni della camere di commercio, che non siano state espressamente abrogate dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, con particolare riferimento al punto d) del comma 2, che indica, fra le specifiche funzioni, il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, tramite attività di informazione economica ed assistenza tecnica;
- l'art.3 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di partecipazione pubblica) che stabilisce i tipi di società di cui è ammessa la partecipazione pubblica, indicando espressamente anche le "società a responsabilità limitata";
- l'art.4 del medesimo D.Lgs. n.175/20165 che al comma 1 regola le "finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", limitando tale possibilità alle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- il comma 2 del medesimo art.4 del D.Lgs. n.175/2016 secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, fra le altre, delle seguenti attività: punto a) produzione di un servizio di interesse generale, punto d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o allo svolgimento delle loro funzioni;
- l'art.5 del medesimo D.Lgs. n.175/2016 sugli obblighi di motivazione analitica in caso di acquisizione di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale;
- l'art. 16 del citato D. Lgs 175/2016 che definisce il profilo giuridico delle c.d. "società in house" e tenuto conto che lo statuto del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne Srl, all'art. 2 "Natura" ed all'art.23 "Comitato per il controllo analogo", regola analiticamente l'esercizio del controllo analogo dei soci, esclusivamente pubblici, in linea con tali disposizioni;

CONSIDERATO CHE

- Il Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl, società del sistema che si occupa degli studi e dell'informazione economica, ha varato un'operazione di aumento del capitale sociale destinato sia alle Camere di commercio che alle Unioni regionali, per promuoverne il rilancio e aumentare la partecipazione del sistema camerale alla compagine societaria;
- tale operazione si configura come un'azione di sistema dalla valenza strategica, in quanto volta a rafforzare il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl come struttura di servizio, con l'intento di integrare l'azione di analisi socio-economica e di proposta delle Camere di Commercio, che rientra tra le competenze del sistema camerale a sostegno della competitività delle imprese e dei territori, in base alla riforma introdotta dal D. Lgs. 219/2016;
- la partecipazione alla compagine sociale del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl consentirebbe ad Unioncamere Emilia-Romagna di sviluppare sinergie e collaborazioni ad alto valore aggiunto nel campo dell'analisi economica e statistica;
- il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl, derivante da SiCamere, società in house del sistema camerale nazionale, è una società a responsabilità limitata attualmente a socio unico (Unioncamere italiana). Sulla base dell'articolo 2 dello Statuto del Centro studi in questione, la società, che non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art.3, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (codice appalti), è una struttura

del Sistema camerale italiano, ai sensi dell'art.1, comma 2 della Legge n.580/1993, con capitale interamente pubblico, e risulta essere, in base alla propria specifica attività di produzione di servizi, "strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci" (esclusivamente quei soggetti giuridici facenti parte del Sistema camerale italiano di cui all'art.1, comma 2 della Legge n.580/1993), ai sensi in particolare dell'art.4 del D.Lgs n.175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dell'art.2, comma 2, lett.d) della Legge n.580/1993. Inoltre, come risulta ancora dallo Statuto summenzionato, l'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei soci, dato che oltre l'80% del fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie, che esercitano sulla società medesima un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello dell'in house providing, ai sensi di quanto disposto dai citati D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 175/2016, art.16.; va altresì evidenziato che ai sensi dell'art. 23 del citato Statuto si prevede la costituzione del Comitato per il controllo analogo. Ne consegue pertanto che la società può essere destinataria di affidamenti diretti da parte dei soci controllanti;

- il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl presenta una situazione patrimoniale e gestionale priva di problematiche e in equilibrio. Il piano industriale della società è coerente con gli indirizzi statutari di Unioncamere Emilia-Romagna;
- con lettera del 13 gennaio 2022 il Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl ha invitato Unioncamere Emilia-Romagna ad acquistare quote di partecipazione del capitale sociale di detto istituto, del valore nominale di Euro 2.000,00 con un sovrapprezzo di Euro 2.499,75, informando altresì che il termine per l'adesione a tale operazione è il 28 febbraio 2022;
- a seguito di contatti informali intercorsi con le Camere di Commercio della regione è emersa la comune volontà di far associare al Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl Unioncamere Emilia-Romagna per conto delle singole Camere, essendo l'Unione regionale l'unica ad avere un ufficio studi strutturato al servizio del sistema camerale regionale;
- non essendo prevista alcuna riunione della Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna entro il suddetto termine del 28 febbraio 2022 è necessario procedere con urgenza al fine di poter usufruire della suddetta opportunità di entrare nella compagine sociale del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl, per le motivazioni esposte nei punti precedenti;

DATO ATTO CHE

- ricorrono tutte le condizioni richiamate dal summenzionato art. 5 D.Lgs. n.175/2016: sia con riferimento alla necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e sulle ragioni che giustificano la scelta, come ampiamente evidenziato nelle premesse, sia sul piano della convenienza economica, tenuto conto dell'esclusività dei servizi che saranno forniti, in regime in house, ai nuovi soci facenti parte in via esclusiva del "sistema camerale italiano", così come definito dal comma 2, dell'art. 1 della Legge n.580/1993, sia sul piano della sostenibilità finanziaria, tenuto conto in primo luogo del modesto valore complessivo dell'investimento per l'acquisizione d una quota (inferiore a 10 mila euro);
- l'operazione di acquisizione della quota di partecipazione in questione non incide sul processo di adeguamento agli adempimenti di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5798 del 9 agosto 2021, avviato da Unioncamere Emilia-Romagna;
- la quota verrà imputata nello Stato patrimoniale - Attivo - Immobilizzazioni finanziarie - alla voce Partecipazioni Tagliacarne 06.0030 mediante utilizzo della liquidità dell'ente, nel bilancio d'esercizio 2022;

DISPONE

- di autorizzare l'acquisizione di una quota di partecipazione al capitale sociale del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne srl, del valore nominale di Euro 2.000,00 con un sovrapprezzo di Euro 2.499,75, dandone comunicazione al Centro studi stesso;
- di dare mandato al Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna di dare esecuzione a tale disposizione.


Il Presidente
Alberto Zambianchi